


Proposta di Legge "In merito alla necessità di controllo sull'importazione, detenzione e commercializzazione di specie alloctone da altri continenti sul territorio regionale"



PREAMBOLO



Il fenomeno di invasione di specie alloctone invasive in Toscana conta nell'ultimo anno un numero di 157 vertebrati e 47 vertebrati, introdotte dall'uomo; questo fenomeno sta portando a un disastroso impatto sulla biodiversità, con un costo sociale e economico che supera i 12 miliardi di euro ogni anno nell'Unione Europea;

Si annoverano, tra le specie invasive aliene¹:

–gambero della Louisiana, (*Procambarus clarkii*), una specie onnivora e molto vorace che si nutre di uova di pesci, anfibi, insetti acquatici e alghe, in grado di resistere alcune ore fuori dall'acqua, raggiungere gli argini e distruggere la vegetazione in essi presente, riuscendo a scavare tane profonde fino a 1,5 metri portando all'indebolimento degli argini dei fiumi. Diffuso in particolare nella piana tra Firenze e Prato e nelle zone umide di Fucecchio e Massaciuccoli dove danneggia gli ecosistemi naturali, gli argini dei corsi d'acqua e le attività di acquacoltura, è in grado di colonizzare ogni tipo di ambiente acquatico, dalle acque superficiali di fiumi e laghi, alle acque salmastre a quelle in ambienti di grotta, e genera molti rischi per la salute del consumatore a causa della capacità di accumulare nei propri tessuti metalli pesanti e tossine algali e, potenzialmente, di trasmettere alcune malattie infettive; per i suoi conclamati molteplici impatti, già da tempo la specie è stata inserita nella lista DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe) che include le 100 peggior specie invasive in Europa ed è attualmente tra le specie di rilevanza unionale cui si applica il nuovo Regolamento UE 1143/2014;

–nutrie, che scavando e creando tane in prossimità dei fiumi aggravano il rischio idrogeologico del territorio generando crolli e esondazioni oltreché cibarsi di germogli di piante erbacee e arboree e comportando, di conseguenza, un rischio per la produttività del comparto agricolo, come rilevato da Coldiretti Toscana. Una situazione, questa, che ha portato allo stravolgimento dell'equilibrio totale della fauna e dell'habitat prima presente in tali aree.

–il punteruolo rosso (*Rhynchophorus ferrugineus*), coleottero originario dell'Asia tropicale comparso nel bacino del Mediterraneo nei primi anni '90, rinvenuto per la prima volta nel nostro Paese in provincia di Pistoia nel 2004 in seguito all'importazione di palme infestate dall'Egitto in un vivaio e che genera danni a molte specie di palme.

–il pesce siluro, introdotto in Europa per fini sportivi e specie originaria dell'Europa centro settentrionale e dell'Asia Minore che nei nostri corsi d'acqua raggiunge lunghezze tra uno e due

¹Fonti: <http://www.nove.firenze.it/specie-aliene-colonizzano-la-toscana-chi-sono-e-dove-sono.htm#>
e <http://www.gonews.it/2017/07/04/dal-pesce-siluro-alla-testuggine-americana-specie-invasiva-toscana/>

metri, che si nutre da giovane di invertebrati e da adulto soprattutto di pesci, ma anche di piccoli uccelli e mammiferi. In Toscana il siluro è apparso alla fine degli anni '80 nei laghetti privati di pesca sportiva in provincia di Firenze. Attualmente si ritrova nel fiume Arno e nel Serchio, oltre a segnalazioni in corso di verifica in altri bacini;

-la rana toro Americana, *Lithobates catesbeianus*, che può raggiungere i 20 cm di lunghezza e oltre 1.5 kg di peso. In Italia la specie, che è inclusa nella lista dell'Unione Europea delle specie di rilevanza unionale, è stata importata la prima volta per fini gastronomici nelle acque di Corte Brusca (Mantova) intorno al 1935 e da qui, per naturale espansione o successive immissioni, si è diffusa in buona parte della Pianura Padana. La popolazione toscana deriva da pochi giovani provenienti dagli Stati Uniti immessi nelle acque del Fosso Vermiglia (Quarrata, Pistoia) all'inizio degli anni '70. Si tratta di una specie molto attiva e particolarmente vorace, che si nutre di numerosi invertebrati e vertebrati di piccola e media taglia come pesci, altri anfibi (fra cui altre rane e tritoni), serpenti, piccoli di tartarughe palustri, pulcini di uccelli acquatici e micromammiferi. La rana toro, inoltre, risulta essere un portatore del fungo *Batrachochytrium dendrobatidis*, che rappresenta al momento la più rilevante minaccia a livello globale per la sopravvivenza degli anfibi.

-La testuggine palustre americana, *Trachemys scripta*, originaria di un ampio territorio degli Stati Uniti centrali e sud-orientali, è stata introdotta in numerosi paesi a fini ornamentali e il suo continuo rilascio in natura ha dato luogo a molte popolazioni alloctone allo stato libero. Segnalata inizialmente negli anni '70 in Abruzzo, attualmente il suo areale sembra in costante espansione, tanto che oggi è presente in quasi tutte le regioni italiane. In Toscana si registrano principalmente numerosi esemplari di *Trachemys scripta* "elegans", "scripta" e "troostii". Questa specie aliena, anch'essa classificata tra quelle di rilevanza unionale, può causare un forte impatto sull'autoctona testuggine palustre europea, *Emys orbicularis*, ed è portatrice di vari sierotipi di *Salmonella enterica*, che possono essere trasmessi anche all'uomo, provocando talora gravi enteriti.

-pappagalli esotici, lepri della Patagonia, bengalini, orsetti lavatori nelle Foreste Casentinesi

CONSIDERATO CHE

Nella L.R. Toscana 20 ottobre 2009 n. 59 *Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)* e nella L.R. Forestale 39/00 non si fa menzione delle suddette specie alloctone, né del commercio di specie esotiche importate da altri continenti e, di conseguenza, della regolamentazione su loro commercio e detenzione;

VISTE

L.R. Piemonte 18 febbraio 2010, n. 6, "Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali";

L.R. Lazio, 14 dicembre 1990, n. 89 "Norme su detenzione, allevamento e commercio di animali esotici";

L.R. Liguria, 27 aprile 1990, n. 25, "Norme sanitarie e di protezione sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici";

L.R. Marche, 24 luglio 2002, n. 12, "Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici";

CONSIDERATA

La normativa nazionale che prevede

Legge n.150 del 7/2/1992 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

La normativa comunitaria che prevede

Convenzione di Washington (3 marzo 1973) Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate d'estinzione è conosciuta o CITES (Convention on International Trade on Endangered Species of wild Fauna and Flora) acquisita nella legislazione italiana con la LEGGE in vigore dal 31/12/1979/09/12/1975 n. 874;

CONSIDERATI

I regolamenti derivanti dalla Convenzione di Washington:

REG CE 3626/82 applicazione nella Comunità della Convenzione su commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione REG CE 3418/83 recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità

della Convenzione su commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione

REG CE 3418/83 recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della Convenzione su commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione;

VISTO

Il D.M. del Commercio con l'Estero 31/12/1983 concernenti l'applicazione nella Comunità europea della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di regolamentare a livello regionale il commercio di specie alloctone sul territorio toscano,

si stabiliscono le seguenti disposizioni:

ART. 1

Finalità

1. La presente PDL è finalizzata alla regolamentazione del commercio e della detenzione di specie alloctone importate sul territorio regionale.
Si richiede pertanto identificazione delle specie proveniente da altri continenti, americani e africani, accompagnata da adeguata certificazione tecnica e medica sulla provenienza e al momento dell'acquisto, al fine di evitare che anche l'Europa diventi un miscuglio di specie importati da altri continenti, più aggressive, che prendano il sopravvento sulle specie autoctone.

ART. 2

Definizioni

1. Si intendono per specie alloctone o esotiche le specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi in stato di naturale libertà stabile o temporaneo sul territorio nazionale e che sono parte della fauna selvatica esotica.

ART. 3

Destinatari

1. Sono destinatari della presente PDL acquirenti, venditori e allevatori di specie animali provenienti da altri continenti (americano e africano), nonché gestori di parchi e zoo.

ART. 4

Modalità di detenzione

1. I detentori di animali esotici sono tenuti a denunciare alla ASL competente la nascita, la scomparsa o la morte del soggetto detenuto entro 30 giorni dall'evento.
2. È predisposto annualmente un controllo sulle modalità di detenzione degli animali esotici presso tutti i proprietari, verificandone le condizioni di detenzione da parte del Servizio Veterinario ASL competente.

ART. 5

Autorizzazione alla detenzione.

1. Tutti i possessori di animali esotici devono presentare una domanda di autorizzazione alla detenzione al sindaco del Comune presso cui hanno intenzione di detenere l'animale mediante Servizio Veterinario ASL competente.
2. Unitamente alla domanda dev'essere presentata anche la certificazione di identificazione e provenienza secondo la legge del 19 dicembre 1975 n. 874, ossia la *Ratifica della Convenzione sul Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione* sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973 (unitamente a conseguenti modifiche e integrazioni).
3. In caso di allevamento commerciale si dispone la valutazione di idoneità alla detenzione da parte di un medico veterinario ASL competente, secondo un sopralluogo che consenta la verifica delle adeguate condizioni finalizzate alla detenzione, conoscenze etologiche del proprietario e pratica di allevamento tali da consentire le giuste modalità di detenzione che

devono prevedere adeguate aree di detenzione, assenza di costrizioni, idonea alimentazione commisurata a specie ed età dell'animale.

4. Si dispone validità dell'autorizzazione solo per allevamento o commercio di specie indicate nella domanda.
5. In caso di allevamento non commerciale, si prevede ugualmente la necessità di una autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune nel quale avviene l'allevamento dell'animale.
6. Per quanto concerne la domanda di autorizzazione alla detenzione, si dispone, per la presentazione della medesima, di un tempo di 10 giorni a partire dalla nascita in cattività o della detenzione dell'animale.

ART. 6

Modalità di acquisto delle specie. Istituzione di un R.A.E, Registro animali Esotici

1. Si dispone la necessità di attuare una stretta documentazione del percorso dell'animale importato, dal momento dell'acquisto fino alla detenzione presso l'acquirente, prevedendo l'istituzione di un registro di identificazione di venditore e acquirente.
2. Il presente registro, denominato *Registro animali esotici*, R.A.E, una Carta di identità dell'animale, deve riportare nella prima sezione data di acquisto, foto dell'animale, specie, caratteristiche, età, corredata da firma e timbro del venditore e dal Servizio Veterinario ASL competente e sottoscritta dall'acquirente.
3. Nella seconda sezione del registro si prevede invece necessità di riportare le variazioni di tipo numerico degli animali e le transazioni effettuate.
4. Il R.A.E. dev'essere distinto secondo l'appartenenza dell'animale alla specie dei mammiferi, dei rettili, degli anfibi e dei pesci o di altre specie acquatiche di mare o di fiume.
5. E' fatto obbligo da parte di allevamenti e commercianti di animali esotici, di aggiornare quotidianamente il registro di carico e scarico, previsto da comma 2
6. Tale registro, composto da pagine numerate, è sottoposto a controlli con frequenza semestrale da parte del Servizio veterinario ASL competente.

ART. 7

Regolamentazione

1. Al fine di impedire il propagarsi di malattie non ancora presenti sul territorio e la distruzione di altre specie europee, si dispone la necessità di un accertamento sanitario sugli animali importati da parte delle ASL competenti.

ART. 8

Regolamentazione Parchi faunistici. Istituzione del R.U.A Registro ufficiale animali

1. Si dispone inoltre per i gestori di parchi faunistici e zoo, l'istituzione di un R.U.A. *Registro Ufficiale Animali*, denominato R.U.A, nel quale si riportino:
 - a) numero e specie di animali detenuti.
 - b) nascite e morti.
 - c) acquisti e cessioni (con la precisazione di provenienza e destinazione).
 - d) numero di animali eventualmente fuggiti.
 - e) interventi sanitari prestati sui medesimi animali.
2. Si prevede inoltre, nello specifico, da parte dei gestori dei parchi e degli zoo, della comunicazione presso il servizio veterinario ASL competente di qualsiasi sparizione di animale, nascita o morte entro 30 giorni dall'evento.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, copia del R.U.A, dovrà essere inviato al Servizio veterinario Asl competente del territorio.

ART. 9

Controlli

1. Allevatori, commercianti e detentori di specie esotiche, nonché parchi faunistici e zoo, sono sottoposti a controllo dei registri da parte del Servizio Veterinario ASL competente con cadenza semestrale.

2. In caso di mancanza di autorizzazione verificata dal Servizio Veterinario ASL competente per territorio, si prevede la revoca dell'autorizzazione e provvedimento di sequestro, a fine cautelativo, degli animali detenuti presso idonee strutture aventi requisiti tali da garantire corretta detenzione dei medesimi.

ART. 10

Sanzioni

1. In caso di false dichiarazioni in seguito al controllo dei registri e delle autorizzazioni di cui agli artt. 5, 6 e 9, si prevedono sanzioni amministrative dai 200 ai 1200 euro e sanzioni penali per *Falsità in registri e notificazioni* ai sensi dell'art. 484 C.P.
2. La recidiva comporta un aumento di un terzo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.

ART. 11

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana

SALVINI
M. M. M.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PDL "In merito alla necessità di controllo sull'importazione, detenzione e commercializzazione di specie alloctone di altri continenti"

La presente PDL mira a regolamentare il controllo sull'importazione, la detenzione e la commercializzazione delle specie alloctone di altri continenti sul territorio regionale.

Come si evince dal Preambolo, varie sono le specie alloctone invasive in Toscana, tra cui se ne annoverano nell'ultimo anno un numero di 157 vertebrati e 47 invertebrati, tutti introdotti per mano umana; tra queste troviamo gambero della Louisiana, nutrie, punteruolo rosso, pesce siluro, rana toro, testuggine palustre americana, pappagalli esotici, lepri della Patagonia, orsetti lavatori e bengalini.

Considerato che in Toscana non esiste attualmente una legge specifica che regolamenti il commercio e la detenzione degli animali esotici, obiettivo della legge, come da finalità espresse all' **art. 1**, è quello di fornire una regolamentazione in materia, fornendo identificazione delle specie importate, accompagnata da certificazione tecnica e medica sulla provenienza e al momento dell'acquisto per evitare, quindi, che l'Europa diventi un miscuglio di specie importate da altri continenti e pericolose per la biodiversità e per proteggere le specie autoctone.

Come si precisa nell' **art. 2, Definizioni**, si intendono per alloctone o esotiche quelle specie di cui non esistono popolazioni viventi in stato di naturale libertà, stabile o temporaneo sul territorio nazionale.

La presente legge, come da **art. 3**, relativo ai *Destinatari*, prevede come destinatari sia gli allevatori, sia i commercianti, sia gli acquirenti delle specie provenienti da altri continenti, in particolare americane e africane.

Nell'**art. 4, Modalità di detenzione**, si precisano al comma 1 le modalità di detenzione degli animali, prevedendo l'obbligo di denuncia alla ASL competente per territorio, della nascita, scomparsa o morte del soggetto detenuto, entro 30 giorni dall'evento.

Unitamente a questo si predispose, al comma 2, un controllo sulle modalità di detenzione degli animali esotici presso tutti i proprietari, verificandone le condizioni di detenzione da parte del Servizio Veterinario ASL competente.

L'**articolo 5**, incentrato sul tema *autorizzazione alla detenzione*, prevede al comma 1 che tutti i possessori di animali esotici debbano presentare una domanda di autorizzazione alla detenzione al sindaco del Comune presso cui hanno intenzione di detenere l'animale mediante Servizio Veterinario ASL competente.

Unitamente alla domanda, come precisato al comma 2, dev'essere presentata anche la certificazione di identificazione e provenienza secondo la legge del 19 dicembre 1975 n. 874, ossia la *Ratifica della Convenzione sul Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione* sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973 (unitamente a conseguenti modifiche e integrazioni).

Si prevede, inoltre, al comma 3, che caso di allevamento commerciale si disponga la valutazione di idoneità alla detenzione da parte di un medico veterinario ASL competente, secondo un sopralluogo

che consenta la verifica delle adeguate condizioni finalizzate alla detenzione, conoscenze etologiche del proprietario e pratica di allevamento tali da consentire le giuste modalità di detenzione che devono prevedere adeguate aree di detenzione, assenza di costrizioni, idonea alimentazione commisurata a specie ed età dell'animale.

Al comma 4 si precisa come la validità dell'autorizzazione sia soltanto per allevamento o commercio di quelle che sono le specie indicate nella domanda.

Al comma 5 si precisa come l'autorizzazione sia da richiedere anche da parte di coloro che non hanno intenzione di commerciare gli esotici.

Al comma 6 vengono precisate le modalità temporali di presentazione della domanda di autorizzazione alla detenzione, che è stabilita in un tempo di 10 giorni a partire dalla nascita in cattività o alla detenzione dell'animale.

All'art. 6, Modalità di acquisto delle specie, istituzione di un R.A.E., Registro Animali Esotici, si precisa al comma 1 la necessità di attuare una stretta documentazione del percorso dell'animale importato, dal momento dell'acquisto fino alla detenzione presso l'acquirente, prevedendo l'istituzione di un registro di identificazione di venditore e acquirente.

Al comma 2, dunque, si definisce *Registro animali esotici*, R.A.E, una Carta di identità dell'animale, che deve riportare nella prima sezione data di acquisto, foto dell'animale, specie, caratteristiche, età, corredata da firma e timbro del venditore e dal Servizio Veterinario ASL competente e sottoscritta dall'acquirente, precisando come, nella seconda sezione del registro, occorra riportare (comma 3) le variazioni di tipo numerico degli animali e le transazioni effettuate.

Al comma successivo, il 4, si puntualizza in che modo le specie inserite nel R.A.E debbono essere classificate, ossia nella loro appartenenza alla specie mammiferi, rettili, anfibi, pesci, o altre specie acquatiche di mare o fiume.

Al comma 5 si definisce l'obbligo, da parte degli allevamenti e commercianti di animali esotici, dell'aggiornamento quotidiano del registro di carico o scarico.

Al comma 6 si precisa come il registro sia composto di pagine numerate e il fatto che esso è sottoposto a un controllo semestrale da parte del Servizio veterinario ASL competente.

L'art. 7 Regolamentazione prevede la necessità, al fine di impedire il propagarsi di malattie non ancora presenti sul territorio e la distruzione di altre specie europee, di un accertamento sanitario sugli animali importati da parte delle ASL competenti.

L'art. 8, intitolato Regolamentazione Parchi faunistici. Istituzione del R.U.A Registro ufficiale animali, mira a regolamentare la detenzione degli animali esotici all'interno dei parchi. Si dispone al comma 1, per i gestori di parchi faunistici e zoo, l'istituzione di un R.U.A. *Registro Ufficiale Animali*, denominato R.U.A, nel quale si riportino:

- a) numero e specie di animali detenuti.
- b) nascite e morti.
- c) acquisti e cessioni (con la precisazione di provenienza e destinazione).
- d) numero di animali eventualmente fuggiti.
- e) interventi sanitari prestati sui medesimi animali.

Si prevede al comma 2, da parte dei gestori dei parchi e degli zoo, della comunicazione presso il servizio veterinario ASL competente di qualsiasi sparizione di animale, nascita o morte entro 30 giorni dall'evento.

Al comma 3 si stabilisce che entro il 30 aprile di ogni anno, copia del R.U.A, dovrà essere inviato al Servizio veterinario Asl competente del territorio.

L'art. 9, Controlli, definisce la modalità di controllo con cui devono essere vigilati i detentori di specie esotiche.

Al comma 1 si precisa quindi come allevatori, commercianti e detentori di specie esotiche, nonché parchi faunistici e zoo, siano sottoposti a controllo dei registri da parte del Servizio Veterinario ASL competente con cadenza semestrale.

Al comma 2 si precisa invece come, in caso di mancanza di autorizzazione verificata dal Servizio Veterinario ASL competente per territorio, si preveda la revoca dell'autorizzazione e provvedimento di sequestro, a fine cautelativo, degli animali detenuti presso idonee strutture aventi requisiti tali da garantire corretta detenzione dei medesimi.

L'articolo 10 stabilisce le *sanzioni* in caso di false dichiarazioni relative ai registri o alle autorizzazioni:

Al comma 1 si precisa che in caso di false dichiarazioni in seguito al controllo dei registri e delle autorizzazioni di cui agli artt. 5, 6 e 9, si prevedono sanzioni amministrative dai 200 ai 1200 euro e sanzioni penali per *Falsità in registri e notificazioni* ai sensi dell'art. 484 C.P.

Al comma 2 si spiega come la recidiva comporti un aumento di un terzo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.

L'art. 11 prevede infine i tempi di entrata in vigore della suddetta legge, in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana

SALVINI
Soliani